



Comune di Accadia
(provincia di Foggia)

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL MICRONIDO COMUNALE**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2016,

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare il funzionamento del Micronido Intercomunale (Accadia, Anzano di Puglia e Monteleone di Puglia), dettando i principi generali dei modelli organizzativi gestionali.

Art. 1 - Caratteri e finalità del Micro Nido

Il Micronido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico che accoglie bambini da 3 mesi a 36 mesi di età ed ha la finalità di assicurare ad ogni bambino/a, senza distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia o religione, di diversa abilità o condizione economica, ottimali condizioni di sviluppo psichico, fisico, affettivo, relazionale e sociale.

Il Micronido è altresì un centro culturale per l'infanzia che, in virtù dei principi contenuti nella Costituzione italiana e nelle Convenzioni Internazionali sui Diritti dei Minori, promuove l'uguaglianza delle opportunità educative per tutti/e i/le bambini/e, nel rispetto dei loro bisogni e delle tempistiche individuali di crescita e di apprendimento.

Il servizio persegue le seguenti finalità:

1. Concorrere alla costituzione dell'identità e alla creazione di un vissuto etico, sociale, affettivo particolarmente significativo per il bambino, elaborato e confrontato con le famiglie;
2. Consentire al bambino la possibilità di stabilire rapporti positivi con la realtà che lo circonda;
3. Verificare e migliorare costantemente la situazione in cui opera, in stretto contatto con le famiglie e gli altri servizi educativi;
4. Sviluppare le capacità psico-motorie del bambino anche portatore di handicap;
5. Favorire l'accesso e la permanenza della donna e dell'uomo al lavoro, per garantire tale diritto costituzionale e un'effettiva pari opportunità di inserimento sociale.

Il Comune Accadia, in qualità di Ente Capofila, nella prospettiva di promuovere le finalità sopra indicate, istituisce il Servizio Micronido; può gestire il servizio direttamente, ovvero in una delle forme consentite dalla normativa vigente (convenzione, appalto di servizi, concessione), ritenute più vantaggiose e rispondente ai bisogni della collettività. In quest'ultimo caso il gestore risponderà direttamente all'Amministrazione Comunale dell'operato, dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio esercita in ogni caso le funzioni di regolamentazione, verifica, valutazione e controllo del servizio.

Art. 2- Utenza del servizio

Il Micronido è aperto ai bambini da 3 a 36 mesi di età residenti nei Comuni interessati. Soddisfatte le richieste di bambini residenti, sarà possibile inserire bambini provenienti da altri Comuni.

La struttura può accogliere un numero di bambini pari a 20 unità (n. 5 lattanti, n. 15 tra semi-divezzi e divezzi).

La ricettività massima del micronido – così come previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e ssmii – potrà però essere incrementata nella misura massima del 30% in più rispetto alla ricettività per utenti di fascia di età 3-12 mesi; del 25% in più rispetto alla ricettività per utenti in fascia di età 13- 23mesi; 20% in più rispetto alla ricettività per utenti in fascia di età 24-36 mesi, in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e reali frequentanti, e in presenza della disponibilità di tutta la superficie richiesta per gli spazi interni.

Art.3 - Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al Servizio di Micronido devono essere inoltrate all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune capofila, su apposito modulo predisposto dal medesimo Servizio, nel periodo che verrà pubblicizzato e reso noto nelle forme di legge.

Ai fini dell'ammissione dei bambini, le domande dovranno essere corredate da certificati come successivamente elencati, autocertificazioni sulla situazione familiare e lavorativa, nonché certificazione ISEE.

Sarà cura del Comune avviare modalità di controllo e di verifica delle stesse anche a campione. Il Referente comunale del Micronido farà sapere agli interessati l'elenco delle disposizioni relative a:

- certificati sanitari necessari per l'ammissione del bambino;
- certificati sanitari necessari per il familiare (o suo delegato) che seguirà il periodo dell'inserimento;
- l'inserimento;
- regimi dietetici;
- igiene;
- orari;
- vestiario.

Art.4 - Criteri di ammissione

Hanno diritto all'iscrizione al Micronido i bambini che al momento dell'iscrizione non abbiano compiuto il terzo anno d'età. Non possono essere iscritti bambini non ancora nati all'atto dell'iscrizione.

La determinazione delle graduatorie per fasce di età, dovrà avvenire entro il 30 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda e il genitore dovrà dare conferma dell'accettazione del posto entro 10 (dieci) gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Nella redazione della graduatoria di ammissione alla frequenza al Micronido si farà riferimento ai parametri previsti dal presente Regolamento al successivo art. 5.

Nel caso in cui le richieste di ammissione al Micronido eccedano il numero dei posti disponibili, si provvederà all'assegnazione dei posti resisi disponibili, dando la precedenza ai bambini che abbiano maggior bisogno del servizio, seguendo i criteri di valutazione di cui già citato art. 5.

I bambini già frequentanti mantengono il diritto al posto per l'anno scolastico successivo, a condizione che venga ripresentata domanda di iscrizione con le modalità e tempi stabiliti e che i pagamenti delle quote dell'anno precedente siano regolari.

I bambini già frequentanti, le cui famiglie trasferiscono durante l'anno la propria residenza in altri Comuni, mantengono il diritto al posto fino al completamento del ciclo scolastico

Art. 5 - Formazione della graduatoria

L'Ufficio Comunale competente, una volta raccolte le iscrizioni, compila una graduatoria di ammissione tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione che verrà resa pubblica sul sito web istituzionale:

CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI:

Per ogni genitore occupato:

a	lavoro dipendente o autonomo a tempo indeterminato	punti 8
b	lavoro dipendente o autonomo part - time indeterminato	punti 6
c	occupazione a tempo determinato (lavori stagionali, occasionali, supplenze, lavoratori beneficiari di cassa integrazione)	punti 5
d	studente con obbligo di frequenza	punti 7
e	in attesa di occupazione/disoccupati	punti 2

Va specificato inoltre che:

- Per lo studente è necessaria copia di iscrizione al relativo corso e/o scuola o dichiarazione sostitutiva d'atto notorio
- Figli che vivono a qualsiasi titolo con un solo genitore bonus di punti 5
- Per ogni figlio minore nel nucleo familiare bonus di punti 1
- Presenza nel nucleo familiare, convivente, di un portatore di handicap in condizione di gravità punti 5.

- Per ogni genitore che lavora fuori comune di residenza punti 1
- In caso di parità di punteggio la priorità viene assegnata valutando il valore ISEE inferiore. Ad ulteriore parità di punteggio anche in base al valore ISEE, va assegnata la precedenza all'utente di età minore.

Art.6 - Inserimento ed ammissione

Nel rispetto della graduatoria, si procede all'ammissione in qualsiasi periodo dell'anno in presenza di disponibilità di posti o secondo quanto stabilito all'art. 2 del presente Regolamento. L'inserimento del bambino ammesso alla frequenza del Micronido avverrà gradualmente con la presenza di un familiare o suo delegato. Tale periodo di adattamento, preceduto da un colloquio tra la coordinatrice, l'educatrice di riferimento ed i genitori, avrà una durata i cui tempi e modalità saranno stabiliti caso per caso. I bambini residenti già iscritti hanno priorità per l'anno successivo, ma devono comunque presentare la domanda di iscrizione.

Art.7 - Rinuncia al servizio

E' ammessa la rinuncia del servizio per l'anno in corso da parte delle famiglie, senza l'obbligo del versamento della retta, previa comunicazione scritta all'Ente gestore almeno trenta giorni prima dell'assenza.

Art.8 - Dimissioni

Le dimissioni del bambino avvengono nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

1) **dimissioni d'ufficio:**

- a) compimento del 3° anno di età;
- b) assenza ingiustificata per 30 giorni consecutivi;
- c) inadempienza ingiustificata del versamento della retta di frequenza per due mesi consecutivi, fermo restando l'obbligo del pagamento delle rette arretrate;

2) **rinuncia della famiglia:**

- a) previa comunicazione scritta all'Ente gestore con 30 gg. di calendario di preavviso; (il mancato preavviso comporta l'addebito dell'importo di una retta mensile).

Art. 9 - Organizzazione delle sezioni

Il Micronido si articola in tre sezioni in relazione all'età e allo sviluppo psico-motorio del bambino:

1. Sezione lattanti (da 3 a 12 mesi);
2. Sezione semi divezzi (da 12 a 24 mesi)
3. Sezione divezzi (da 24 a 36 mesi).

Art. 10 - Orario di apertura

A regime l'attività educativa di Micronido sarà avviata dal 1° settembre al 31 luglio. Il servizio osserverà la chiusura nel mese di agosto e nelle festività nazionali, nel giorno della festa patronale nonché nella vigilia di Natale, Capodanno e Pasqua.

L'apertura del Micronido, si svolgerà dal lunedì al sabato nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 16.00. Tale orario potrà aumentare o diminuire in funzione alle esigenze delle famiglie, previo accordo con il Comune Capofila e l'Ente gestore.

Art. 11 - Personale

Nel rispetto dei parametri descritti dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e ssmmii, il rapporto numerico tra personale e bambini dovrà essere il seguente:

- 1 educatore ogni 5 lattanti;
- 1 educatore ogni 8 semidivezzi;
- 1 educatore ogni 10 divezzi;
- 1 educatore ogni 1 bambino diversamente abile;

Personale addetto ai servizi generali.

Pur nella diversità delle mansioni svolte, alla funzione educativa partecipa tutto il personale operante nel Micronido.

Nell'ambito dell'équipe degli educatori deve essere individuato un educatore referente cui saranno assegnate le funzioni di Coordinatore Interno per il controllo di funzionamento globale del servizio e delle attività di tutto il personale e che relazioni periodicamente con il Responsabile del Servizio Comunale di riferimento.

Il personale educativo deve svolgere le attività previste dal progetto educativo predisposto dal gestore ed approvato dal Comune.

Possono essere ammessi nella struttura del Micronido degli allievi tirocinanti di scuola specifica previa richiesta al Comune Capofila in accordo con l'Ente Gestore a condizione che ciò non comporti alcun disagio per l'attività programmata e per gli utenti.

Art. 12 - Retta di frequenza

L'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 stabilisce che la tariffa da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e servizi sociali e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto.

La quantificazione delle tariffe sarà effettuata in ottemperanza al Regolamento Regionale 4/2007 di cui all'art. 53 ed alle tariffe di riferimento regionale per i servizi per la prima infanzia approvate con Delibera di G. R. n. 901 del 09/05/2012

Nel dettaglio la tabella che segue specifica la tariffa a carico dell'utente in funzione del rapporto educatore/bambini e dell'età degli stessi a titolo indicativo:

		Micronido tempo pieno-36 h settimanali					
		costi non comprensivi di pasto			costi comprensivi di pasto		
tipologia utenza	rapporto educatore /bambino	retta giornaliera	retta mensile	costo di gestione	retta giornaliera	retta mensile	costo di gestione
3-12 mesi	1 a 5	€ 29,21	€ 743,48	€ 163.566,06	€ 33,21	€ 845,30	€ 185.966,06
13-24 mesi	1 a 8	€ 21,27	€ 541,43	€ 119.115,34	€ 25,27	€ 643,25	€ 141.515,34
25-36 mesi	1 a 10	€ 18,63	€ 474,08	€ 104.298,43	€ 22,62	€ 575,90	€ 126.698,43

Le tariffe sono state calcolate sulla base della stima di costi per funzionamento di una struttura per 36 ore settimanali.

E' interesse di questo Comune ricercare il maggior equilibrio possibile tra i costi di gestione e la disponibilità /capacità a pagare, attraverso economie di scala e l'utilizzo dei Buoni Servizio di Conciliazione.

In assenza di atti deliberativi modificativi delle tariffe, le stesse si intendono tacitamente confermate e prorogate.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere una retta di frequenza maggiorata per i non residenti a copertura parziale delle spese di gestione.

Se l'utente versa in particolari situazioni di disagio economico, gli importi delle rette di frequenza possono essere ridotti con atto motivato del Responsabile dei Servizi Sociali previa relazione dell'assistente sociale, che potrà disporre la modifica dei termini e delle modalità di pagamento e la differenza verrà accollata dal Comune di residenza.

La riduzione delle rette in funzione del reddito è effettuato annualmente, sulla base dell'attestazione ISEE riportante i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente.

Il pagamento della retta di frequenza decorre dal primo giorno di inserimento. In caso di assenza continuativa per malattia certificata e relativa ad un periodo superiore a 15 giorni, si prevede una riduzione pari al 30% della retta mensile di riferimento. In caso di contemporanea presenza nel servizio di due o più componenti il nucleo familiare, la quota fissa mensile per il secondo figlio sarà ridotta del 20%.

Le famiglie sono tenute a corrispondere la retta al Comune entro il quinto giorno di ogni mese. Se la retta non viene corrisposta entro i termini, sarà inviato avviso di sollecito per il pagamento. Il diritto di frequenza decade quando la retta non viene corrisposta per due mesi consecutivi. Spetterà al Comune comunicare formalmente alla famiglia del minore, e per conoscenza al soggetto gestore, l'avvenuta cessazione del diritto.

Il bambino che supera i 5 (cinque) gg. di assenza dovrà presentare certificato medico attestante lo stato di salute.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal seguente regolamento, si rimanda alla Normativa regionale vigente e al Regolamento regionale n. 4/2007 ss. mm. ii.

Art. 13 - La disciplina della frequenza

I genitori sono tenuti a rispettare l'orario giornaliero di accesso e di uscita al fine di permettere l'inserimento del bambino in modo coerente.

Mensilmente, entro il quinto giorno di ogni mese, i genitori possono richiedere eventuali variazioni di frequenza di fascia oraria, pur sempre nel rispetto dell'orario di entrata e di uscita previsto dal presente Regolamento di gestione.

Il bambino che compie 3 anni nell'ultimo quadrimestre dell'anno scolastico può rimanere al Micronido in attesa dell'ammissione alla scuola dell'infanzia fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 14 - Rapporti con le famiglie

Considerate le finalità del servizio indicate all'art. 1, particolare rilievo assume il rapporto con le famiglie.

Il personale educativo del Micronido tiene rapporti con i genitori dei bambini utenti del servizio, con la competenza e l'impegno attribuito alla propria professionalità, sulla base della programmazione del servizio.

Il personale educativo promuove periodicamente riunioni plenarie o individuali o per gruppi omogenei con le famiglie.

Art. 15 - Controllo sanitario

Il controllo sanitario all'interno del Micronido è assicurato dal personale dipendente dell'A.S.L. (pediatra ed assistente sanitario) secondo le normative vigenti.

Art.16 - Comitato di Gestione

All'interno del Micronido è costituito il Comitato di gestione composto da:

- Il Sindaco o, in delega, l'Assessore alla pubblica Istruzione o ai Servizi Sociali;
- N. 2 membri in rappresentanza dei genitori dei bambini
- N. 1 membro in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
- N. 1 rappresentante del personale eletto tra il personale del Micronido.

Il Comitato di gestione dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I componenti che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo vengono considerati decaduti. Il Comitato di gestione elegge al suo interno il proprio Presidente da scegliere tra i genitori. Il Comitato di gestione viene convocato almeno due volte all'anno dal presidente o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti, di almeno la metà più uno del personale del Micronido, ovvero su iniziativa del Sindaco o suo delegato. Il Comitato di gestione può deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato di gestione sono pubbliche per i genitori i cui bambini frequentano il Micronido, tranne quando il Comitato stesso decide diversamente.

Art. 17 - Compiti del Comitato di Gestione

Il Comitato di gestione compie gli atti necessari al funzionamento del Micronido nell'ambito degli indirizzi generali elaborati dal Consiglio Comunale.

In particolare:

- discute le linee generali della programmazione educativa elaborata dall'Ente;

- formula proposte all'Amministrazione comunale sui problemi di organizzazione e di intervento psico-pedagogico in funzione della programmazione generale;
- promuove incontri con le famiglie, con gli operatori socio-sanitari e favorisce ogni iniziativa utile al miglioramento del servizio;
- convoca l'assemblea dei genitori almeno una volta all'anno;
- esprime parere sull'adeguamento delle rette.
- richiede l'attivazione delle procedure per la predisposizione di un nuovo bando all'ufficio comunale competente in caso di sopravvenute disponibilità nel Micronido.

Art. 18 - Modalità di gestione

La gestione può essere diretta o in concessione a terzi. L'Ente gestore è tenuto al pieno rispetto di quanto indicato nel presente regolamento e nella normativa vigente in materia.